



# COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO

## Ordinanza N. 12 del 07/05/2020

**OGGETTO:** Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali e mercati.

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 32 della Legge 838/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che recita espressamente "...sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale...";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- il D.L. 17 marzo 2020, n.18, "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Richiamata la propria precedente ordinanza n° 1 del 09.03.2020, con la quale si disponeva la sospensione del mercato domenicale fino a revoca;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n° 56 del 6 maggio 2020, con la quale tra l'altro, si dispone:

- che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, è consentita l'apertura, dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- che, nei comuni nei quali il mercato settimanale si svolge in giorni festivi e nei giorni di festa patronale, ne è consentito lo svolgimento, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020;

**Rilevato** che, secondo il punto 14 della citata OPGR n° 56, “con riferimento ai mercati coperti e scoperti, qualora, per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza (n° 54) non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l'utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine”;

**Ritenuto**, in relazione alle difficoltà di attuazione delle misure previste dalla Ordinanza n° 54, o di diverse ed efficaci modalità organizzative, soprattutto dipendenti dalla carenza di personale da adibire al servizio in argomento, di confermare la sospensione del mercato domenicale;

**Ritenuto** altresì di prevedere, in deroga al punto 1) della OPGR n° 56, che sia consentita l'apertura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, anche nella giornata della domenica, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

## **ORDINA**

1. Per i motivi descritti nelle premesse, la sospensione del mercato domenicale fino a revoca della presente ordinanza;
2. che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, sia consentita l'apertura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, oltre che dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, anche nella giornata di domenica, dalle 8,00 alle 14,00.

## **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Polizia Giudiziaria è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Cappelle sul Tavo;

2. La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Pescara
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

Cappelle sul Tavo, li 07/05/2020

Il Sindaco  
FERRI LORENZO